

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 maggio 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà scaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento.

L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di Tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 gennaio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2004

p. Il direttore generale: CANNATA

04A04949

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva simazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 9 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2004/247/CE del 10 marzo 2004, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina deve essere il più breve possibile;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva simazina non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dall'11 settembre 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina è consentita fino al 10 settembre 2005.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA SIMAZINA

Nome prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione	Impresa
SIMAZOL	000678	05/09/72	TERRANALISI S.R.L.
GESATOP	001543	22/04/74	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
LUSERB	001894	31/05/75	SIAPA S.R.L.
SIMAZ	002850	31/01/79	CHEMIA S.P.A.
AMIZINA 50 L	003748	19/06/80	SIPCAM S.P.A.
TOTAZINA	004126	10/12/80	CHIMIBERG S.R.L.
SIMAQUAT PASTA	004779	10/05/82	ISAGRO ITALIA S.R.L.
SIMAZINA CAFFARO	005436	14/07/83	ISAGRO ITALIA S.R.L.
SIMAZIN L	005806	25/04/84	TERRANALISI S.R.L.
MAZINAM WDG	006382	06/05/85	SCAM S.R.L.
ERBITAN	006882	14/11/86	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO S.R.L.
SIMAFLOW 40	006903	03/12/86	ISAGRO ITALIA S.R.L.
SIGRAN 80	007580	25/10/88	ADICA S.R.L.
DIPRON DS	008012	26/02/92	SIAPA S.R.L.
DARDO R	008033	16/03/92	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
SILMYDE	008034	16/03/92	SIAPA S.R.L.
MAZINAM FL	008747	14/04/95	SCAM S.R.L.
SIMAGRO	009391	01/10/97	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
SIMAZINE 90 WG	011222	04/03/02	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD